OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM E REDAZIONE DEL DOCFAP, PER TALUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO UBICATI ALL'INTERNO DELLA CASERMA "DEL MONTE" (SCHEDA PSB0150 – Lotto 1) E DELLA CASERMA "CIALDINI" (SCHEDA PSB0021 – Lotto 2) SITE IN PESARO (PU), IN VIA DELLA LIBERAZIONE N. 7

CHIARIMENTI

1) Quesito:

Con la presente, si solleva un quesito relativo alla possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, come disciplinato dall'articolo 10 comma 1, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, per l'inclusione nel gruppo minimo di lavoro di figure professionali esterne, non legate allo scrivente operatore economico mediante rapporti di dipendenza, consulenziali su base annua o societari.

Specificatamente, si richiede se sia consentito includere, mediante subappalto con esplicita indicazione del nominativo in fase di gara, un "Esperto Gestione Energia EGE" in possesso dei requisiti richiesti al punto 4 "Responsabile della diagnosi e certificazione energetica", come delineato nel paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, nella struttura operativa minima richiesta.

Parallelamente, si estende il medesimo quesito alla figura del "Responsabile dei rilievi vegetazionali", necessaria per la partecipazione al Lotto 2, come specificato al punto 8 della tabella per la struttura operativa minima richiesta.

Cordialità.

risposta:

E' ammesso il subappalto per le figure partecipanti al gruppo di lavoro. Tuttavia, siccome il criterio B5 attiene alla valutazione del gruppo di lavoro, in caso di subappalto (che, per sua natura, si perfezionerebbe solo dopo la stipula del contratto principale e, sino ad allora è giuridicamente inesistente), in caso di subappalto delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, non si potrà procedere alla attribuzione del corrispondente punteggio per il criterio B5.

2) Quesito:

Essendo la gara suddivisa in 2 lotti, in merito alla procedura MEPA, qualora la medesima struttura voglia partecipare ad entrambi i lotti, la documentazione amministrativa (ALL. I, ALL.II, ALL.III, ALL.VII) deve essere prodotta in formato doppio, uno per il Lotto I e uno per il Lotto II? In particolare si chiede conferma se la domanda di partecipazione deve essere prodotta in 2 esemplari distinti,

oppure se in un'unica domanda di partecipazione (ALL.1) è possibile richiedere la partecipazione ad entrambi i lotti (spuntando entrambe le caselle LOTTO 1 e LOTTO 2).

risposta:

E' richiesta la compilazione dei documenti di gara per ciascuno dei lotti (quindi, ad esempio, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, sarà necessario compilare due domande di partecipazione, ecc.).

Ciò anche per consentire al Sistema telematico di operare nei due lotti.

Ad ogni buon fine, si richiama il documento "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" (All. V al Disciplinare e citato nel paragrafo 1.1) dedicato proprio agli aspetti di natura informatica relativi al Sistema telematico di negoziazione.

3) Quesito:

In caso di partecipazione in RTP occorre che tutti i soggetti componenti dell'RTP siano registrati in MEPA?

risposta:

Sì. Ciò anche per consentire al Sistema telematico di riconoscere/operare nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati/raggruppandi.

Ad ogni buon fine, si richiama il documento "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" (All. V al Disciplinare e citato nel paragrafo 1.1) dedicato proprio agli aspetti di natura informatica relativi al Sistema telematico di negoziazione.

4) Quesito:

Ogni componente dell'RTP deve obbligatoriamente partecipare alla compilazione dell'offerta sul portale MEPA, oppure alla compilazione dell'offerta può procedere uno solo dei componenti (es. il soggetto mandatario dell'RTP), caricando tutta la documentazione richiesta per tutti i componenti dell'RTP?

risposta:

Ciascuno degli operatori economici deve compilare i documenti di gara di sua competenza e firmarli (es. il DGUE); l'operatore economico che accede per primo al Sistema telematico otterrà un PIN di accesso che dovrà comunicare agli altri operatori economici raggruppati/raggruppandi, per consentire agli stessi di accedere, parimenti, al Sistema telematico.

Ad ogni buon fine, si richiama il documento "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*" (All. V al Disciplinare e citato nel paragrafo 1.1) dedicato proprio agli aspetti di natura informatica relativi al Sistema telematico di negoziazione.

5) Quesito:

Nel caso di partecipazione come costituendo RTI si chiede se uno dei cinque professionisti del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara può essere un dipendente della Società di ingegneria mandataria, purché iscritto all'Ordine ed in regola con i crediti formativi.

risposta:

L'Operatore economico, quanto al rapporto professionale/lavorativo con i componenti del gruppo di lavoro, potrà scegliere come ritiene più opportuno la modalità con cui strutturarsi, resta fermo quanto indicato nell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2024 (articoli da 34 a 39).

6) Quesito:

Con riferimento al gruppo di lavoro/struttura operativa minima, viene richiesto n.1 Professionista Responsabile sia delle attività di rilievo che della restituzione in BIM. Si chiede se tale ruolo possa essere affidato a due Responsabili: uno per le attività di rilievo ed uno per la restituzione in BIM.

risposta:

Nel disciplinare è precisato che per l'attività di rilevo e restituzione in BIM è richiesto un unico responsabile.

7) Quesito:

Con riferimento al quesito precedente sulla possibilità di avere un Responsabile dell'attività di rilievo ed un Responsabile dell'attività di restituzione in BIM, si chiede se la scheda A.1 intitolata "PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA RELATIVA L'ESECUZIONE DI SERVIZI ESPLETATI IN MATERIA DI RILIEVO 2D/3D GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E STRATIGRAFICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM" che prevede in un unico modello la descrizione di due attività svolte da due professionisti diversi, possa essere duplicata per ogni servizio, cioè se per ogni servizio A1 sia possibile avere una scheda compilata per la sola parte di rilievo ed una scheda compilata per la complementare parte della restituzione in BIM.

risposta:

Come indicato nel Disciplinare di gara (punto 16, criterio scheda A.1), gli incarichi valutabili sono riferiti alla esecuzione di attività di rilievo geometrico, architettonico, costruttivo e degli impianti restituiti in modalità BIM. Dovrà, a tal fine, essere compilata un'unica scheda A.1 che descriva sinteticamente le attività richieste (rilievi comprensivi di restituzione BIM).

8) Quesito:

Con riferimento ai requisiti del Professionista Responsabile del Processo BIM, per il quale viene richiesto il possesso di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" o "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, si richiede se è ritenuto valido a comprova del requisito, il titolo di Master di Secondo Livello in BUILDING INFORMATION MODELING - BIM SPECIALIST COORDINATOR MANAGER, rilasciato da Istituto Universitario Pubblico "Università di Pisa".

risposta:

Il titolo di Master di Secondo Livello in BUILDING INFORMATION MODELING - BIM SPECIALIST COORDINATOR MANAGER, equivale alla qualifica come BIM Manager o BIM Coordinator solo nel caso in cui abbia comportato il superamento di un esame presso un Organismo di Certificazione del personale, operante in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, accreditato e riconosciuto da Accredia (Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano), finalizzato al riconoscimento della figura professionale in conformità alla norma UNI 11337 parte 7, coerentemente con quanto espresso dalla UNI/PdR 78:2020.

9) Quesito:

All'art. 6.1.9 del Capitolato Tecnico viene richiesta la sorveglianza archeologica alle operazioni di indagini in fondazione e geognostiche, ma nel calcolo dei corrispettivi, la sorveglianza archeologica è riconosciuta solo nell'ambito delle prestazioni del fabbricato 5 (Lotto 1) e del fabbricato 9 (Lotto 2), mentre non compare nelle prestazioni per tutti gli altri fabbricati e nemmeno per le aree esterne nelle quali sono previste le indagini geognostiche. Si chiede chiarimento in merito e conferma che la prestazione di sorveglianza archeologica dovrà essere svolta solo nell'ambito del fabbricato 5 e fabbricato 9 come da calcolo dei corrispettivi.

risposta:

La sorveglianza archeologica, come da Capitolato Tecnico Prestazionale (art. 6.1.9), è richiesta per tutta la durata delle indagini in fondazione e geognostiche.

Quanto al calcolo dei corrispettivi cui si fa' riferimento nel quesito (quindi, al netto della relazione archeologica) esso fa' riferimento non tanto agli edifici, quanto agli oneri di vacazione computati parametricamente per l'attività da svolgersi in ciascun lotto.

10) Quesito:

Buon giorno,

con la presente chiediamo se la figura dell'archeologo, prevista nel gruppo di lavoro, può essere subappaltata.

Cordialmente

risposta:

Vedasi risposta al chiarimento n. 1, del presente documento che integralmente si richiamano anche per quanto concerne le attività dell'archeologo che per comodità si riporta a seguire: *"È ammesso il subappalto per le figure partecipanti al gruppo di lavoro. Tuttavia, siccome il criterio B5 attiene alla valutazione del gruppo di lavoro, in caso di subappalto (che, per sua natura, si perfezionerebbe solo dopo la stipula del contratto principale e, sino ad allora è giuridicamente inesistente), in caso di subappalto delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, non si potrà procedere alla attribuzione del corrispondente punteggio per il criterio B5.*"

11) Quesito:

Essendo richiesta l'esecuzione delle prove e delle indagini da parte di un laboratorio autorizzato e dovendo quindi subappaltarlo, si chiede se il laboratorio in questione debba, in fase di presentazione di offerta, redigere il DGUE come indicato a pag. 52 del disciplinare di gara al N.B.

risposta:

E' ammesso il subappalto delle attività di laboratorio. In caso di attività da subappaltare, il concorrente dovrà riservarsi il subappalto (dichiarando nel DGUE che non esegue autonomamente tutte le attività) e, solo in fase di esecuzione, al momento dell'affidamento del subappalto, il subappaltatore compilerà il proprio DGUE.

12) Quesito:

L'accesso al FVOE avviene tramite credenziali personali, pertanto vorremmo capire cosa si intende per "codice" di accesso al FVOE.

risposta:

E' richiesto di consentire l'accesso al FVOE alla Stazione Appaltante, come indicato nella Delibera ANAC n.262/2023, quindi anche mediante indicazione del "pin" o inserendo il segno di spunta nella schermata di Sistema.

13) Quesito:

In merito al DGUE chiediamo se, all'interno della busta amministrativa, come indicato nel disciplinare a pag. 43, andranno caricati solo i files "Request.xml.p7m" e "All. II - DGUE copia di cortesia.pdf.p7m" oppure se dovrà essere caricato anche il DGUE compilato in pdf e firmato in p7m.

risposta:

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara.

In particolare, il DGUE in formato "request.xml", una volta compilato e firmato diventa in formato "response.xml" e occorre allegare quest'ultimo.

Oltre a ciò, va inserita una copia di cortesia del DGUE firmato, in formato PDF.

14) Quesito:

In riferimento a quanto richiesto al paragrafo 6.4 del disciplinare si chiede di chiarire se il soddisfacimento del requisito sia raggiungibile tramite un elenco di servizi la cui somma degli importi per ogni categoria raggiunga i valori riportati in tabella (pari a 0,6 volte il valore del corrispettivo).

Oppure sia necessario un unico servizio che risponda a quei requisiti e cioè un unico servizio di importo pari a quelli riportati in tabella.

risposta:

Si conferma quanto indicato nel disciplinare al paragrafo 6.4: è necessario aver svolto ed indicare un unico servizio di importo pari a quello indicato nella tabella per ogni categoria. Più precisamente, non è possibile cumulare gli importi di più servizi nella stessa categoria sino a raggiungere l'importo indicato nel disciplinare (0,6 del valore del corrispettivo per ogni categoria indicata). Invece, è possibile indicare un servizio per ciascuna categoria richiesta, giacché non è necessario indicare un servizio unico che comprenda contemporaneamente tutte le categorie indicate.

15) Quesito:

Nel disciplinare di gara non è specificato l'obbligo della presenza nel gruppo di lavoro del geologo per la redazione della relazione geologica.

Nella domanda di partecipazione invece a pagina 5 è richiesto di indicare il nominativo del geologo e la modalità di partecipazione.

Si chiede quindi di chiarire se è necessaria la presenza del geologo.

risposta:

A causa di un evidente errore materiale, oggetto di errata corrige, nel disciplinare di gara (a differenza degli altri documenti di gara) non è riportata la figura n.3 (che è chiaramente richiesta nel disciplinare e nel Capitolato Tecnico Prestazionale). Tale figura è definita come segue: **"n.1 professionista con la qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica."**

Sarà quindi necessario costituire il gruppo di lavoro includendo la figura **"n.1 professionista con la qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica."**

16) Quesito:

Nel caso di costituendo RTI va presentata un'unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti, oppure ciascun mandante deve presentare la propria domanda di partecipazione?

risposta:

In caso di RTI costituendo è necessario che ciascuna impresa compili la domanda di partecipazione, giacché non è possibile per il Sistema individuare diversamente l'Operatore economico.

17) Quesito:

Buongiorno,

Nel gruppo di lavoro è richiesto n.1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia con i seguenti requisiti:

Diploma di Geometra o di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica, oppure del diploma di Perito Industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

Con la presente siamo a richiedere se la certificazione EGE possa essere sostituita da formazione ed esperienza documentabile di lavoro specifica come permesso per la certificazione del n.1 professionista Responsabile del processo BIM.

Cordiali saluti

risposta:

Al quesito deve darsi risposta negativa.

18) Quesito:

si chiede conferma di poter subappaltare ai sensi dell'art 119 d.lgs 36/2023, le figure del professionista archeologo e del professionista agronomo o dottore forestale in quanto trattasi di prestazioni accessorie alla progettazione

risposta:

Vedasi risposta al chiarimento n. 1, del presente documento che integralmente si richiamano anche per le altre professionalità che per comodità si riporta a seguire: *"È ammesso il subappalto per le figure partecipanti al gruppo di lavoro. Tuttavia, siccome il criterio B5 attiene alla valutazione del*

gruppo di lavoro, in caso di subappalto (che, per sua natura, si perfezionerebbe solo dopo la stipula del contratto principale e, sino ad allora è giuridicamente inesistente), in caso di subappalto delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, non si potrà procedere alla attribuzione del corrispondente punteggio per il criterio B5."

19) Quesito:

si chiede di confermare che i requisiti di cui al p.to 6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVI, ovvero" l'avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio di ingegneria e architettura analogo a quello oggetto della gara, di importo minimo pari a 0,60 volte il valore del corrispettivo a base di gara per ogni categoria e ID" debba intendersi che possa essere assolta ciascuna categoria con un diverso servizio, purché di importo pari a quello indicato e non che sia necessario indicare un unico servizio che contenga al suo interno tutte le categorie.
risposta:

Vedasi risposta al chiarimento n. 14 che per comodità si riporta a seguire:" *Si conferma quanto indicato nel disciplinare al paragrafo 6.4: è necessario aver svolto ed indicare un unico servizio di importo pari a quello indicato nella tabella per ogni categoria. Più precisamente, non è possibile cumulare gli importi di più servizi nella stessa categoria sino a raggiungere l'importo indicato nel disciplinare (0,6 del valore del corrispettivo per ogni categoria indicata). Invece, è possibile indicare un servizio per ciascuna categoria richiesta, giacché non è necessario indicare un servizio unico che comprenda contemporaneamente tutte le categorie indicate*."

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Samuel Caioli

CAIOLI SAMUEL
2024.06.28 14:41:17
CN=CAIOLI SAMUEL
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits